

<b>Premessa sul quadro normativo di riferimento</b>
La Convenzione si inserisce in un quadro normativo articolato che consta, oltre che della disposizione che autorizza la stipula delle Convenzioni (art. 40 l. 247/12), dell'art. 41, comma 6 lett. d) e soprattutto dell'art. 41, comma 13, lett. a). Tale ultima disposizione rinvia ad un successivo Decreto del Ministro della Giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento del tirocinio, ivi compresa l'eventuale anticipazione di un semestre durante gli studi universitari. Pertanto, affinché le modalità di svolgimento del tirocinio anticipato possano essere disciplinate dalla presente Convenzione, è necessario che il DM di cui all'art. 41, comma 13 contenga disposizioni-quadro a ciò preposte, conformemente alla sua lett. a). In assenza di tali previsioni, la Convenzione presenterebbe profili di debolezza. Per tali motivi, si è prevista l'introduzione di una disposizione finale per assicurare il coordinamento tra le previsioni della Convenzione e le previsioni della legge professionale forense, così ovviando alle conseguenze dell'eventuale stipula della Convenzione anteriormente all'adozione del Decreto ministeriale.

## CONVENZIONE QUADRO

### La Conferenza dei Presidi e Direttori delle Facoltà, Dipartimenti e Scuole di Giurisprudenza<sup>1</sup>

*e*

### Il Consiglio nazionale forense

- Visto l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- Visto l'art. 41 della medesima legge, ed in particolare il , comma 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- Visto il DM ... del ....., che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio (ove tempestivamente approvato);
- Considerato che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;
- Considerato che è necessario predisporre una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'art. 41, comma 6, lett. d) ed a consentirne l'applicazione da parte delle Università e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, anche sulla base di ulteriori convenzioni adottate ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge;

convengono quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto e definizioni**

1. La presente Convenzione quadro, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 2 della legge n. 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense

---

<sup>1</sup> La presente bozza è stata redatta dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense, ed è stata modificata a seguito della consultazione della Conferenza dei Presidi

nell'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale semestre. Essa individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.

2. I Consigli dell'Ordine e le singole Università possono stipulare Convenzioni attuative della presente. Tali convenzioni possono altresì prevedere forme di collaborazione e coordinamento, anche per il tramite di specifiche convenzioni, con singoli studi professionali, al fine di favorire l'accoglienza in studio degli studenti praticanti avvocati.

3. Ai fini della presente Convenzione con il termine legge si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

### ***Art. 2 – Anticipazione del tirocinio***

1. Lo studente iscritto all'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza ha la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea.

2. Non può chiedere l'anticipazione del tirocinio lo studente che non sia in regola con il superamento degli esami di profitto e che non abbia una media di almeno 27/30.

3. Le convenzioni attuative di cui all'art. 1, comma 2 indicano il numero di CFU assegnati al proficuo svolgimento del semestre di tirocinio.

### ***Art. 3 – Domanda di anticipazione***

1. La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti durante l'ultimo anno del corso di laurea, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine<sup>2</sup> ed è altresì corredata:

- 1) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
- 2) dell'indicazione del tutor accademico, indicato dal Preside/Direttore del Dipartimento o Scuola di Giurisprudenza e scelto tra i docenti di ruolo o tra gli assegnisti di ricerca della Facoltà, Dipartimento o Scuola;
- 3) di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Preside.

2. Le Convenzioni adottate, in attuazione della presente Convenzione quadro, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge possono prevedere specifici criteri e modalità di redazione del progetto formativo di cui al comma 1, n. 3).

3. Ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. c) della legge, il semestre anticipato può consistere anche nello svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea, presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. Si applica in ogni

---

<sup>2</sup> La presentazione della domanda al Consiglio dell'Ordine è conseguenza del fatto che il tirocinio anticipato potrà produrre i suoi effetti ai sensi della legge professionale forense, unicamente in costanza di iscrizione nel relativo Registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine. D'altro canto, appare necessario garantire il coinvolgimento del Consiglio dell'Ordine, in quanto, ai sensi della legge n. 247/12, il COA è il soggetto deputato ad esercitare la vigilanza sul corretto svolgimento del tirocinio. Allo stesso tempo, trattandosi di una forma di tirocinio che unisce all'aspetto pratico-professionalizzante – affidato alla comunità professionale attraverso la frequenza dello studio – un aspetto scientifico-formativo, necessariamente affidato alle Università, il coinvolgimento di queste ultime è parimenti necessario. Ciò si evince, peraltro, dalla circostanza che la documentazione prodotta ai sensi del comma 1 del presente articolo presuppone l'interazione tra lo studente che richiede l'anticipazione e gli uffici di segreteria della Facoltà/Dipartimento/Scuola, nonché il corpo docente e gli organi direttivi. Tali forme di interazione (ad esempio, richiesta di indicazione del tutor, elaborazione e trasmissione del progetto formativo) saranno disciplinate dalle Università, nella loro autonomia. Per le descritte ragioni, tuttavia, il coinvolgimento delle Università non può tradursi nella competenza a ricevere la domanda di iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti, che resta di competenza dell'Ordine forense.

caso il comma 1 del presente articolo e le verifiche necessarie sono effettuate dal Consiglio dell'Ordine.

4. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata delibera equivale ad accoglimento della domanda medesima.

#### **4. – Svolgimento del semestre anticipato**

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all'art. 2, comma 1, n. 3.

2. Le Facoltà di Giurisprudenza possono istituire corsi dedicati agli studenti che abbiano anticipato un semestre di tirocinio. Nell'istituire ed organizzare tali corsi, le Facoltà tengono conto della loro necessaria natura professionalizzante e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A tale ultimo fine, è previsto che tali corsi, o parte di essi, possano essere impartiti da avvocati che abbiano maturato adeguata e certificata esperienza in ambito formativo. L'eventuale esame finale del corso consiste, preferibilmente, in una prova pratica idonea a verificare l'acquisizione di competenze professionali da parte dello studente tirocinante.

3. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni quindici giorni.

4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando, per quanto possibile, di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

5. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto nella metà in conformità a quanto previsto dal Decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge.

6. D'intesa tra il professionista e il tutor accademico possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione finale per l'esame di laurea.

#### **5. – Relazione finale**

1. Al termine del semestre, viene redatta una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista, dal tutor accademico e dal Preside/Direttore del Dipartimento o Scuola.

2. La relazione è immediatamente depositata presso il Consiglio dell'Ordine, che provvede alle valutazioni prescritte dalla legge.

3. La sottoscrizione del tutor accademico e del Preside comporta l'assegnazione dei CFU di cui all'art. 2, comma 3.

#### **6 – Disposizione finale**

1. Al fine di uniformare la disciplina del tirocinio anticipato a quanto previsto dalla legge, le parti si impegnano ad adeguare le disposizioni della presente Convenzione ad eventuali diverse previsioni contenute nel Decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'art. 41 comma 12, della medesima legge.

